



COMUNE DI CAMERI  
Provincia di Novara

# **REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DELCONTENZIOSO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 Aprile 2025

## Sommario

<b>PREMESSA</b>	
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Art. 2 - Funzionario Responsabile</i>	3
<b>TITOLO I</b>	<b>3</b>
<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	<b>3</b>
<i>Art. 3 - Oggetto e scopo dell'accertamento con</i>	3
<i>Art. 4 - Ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 5 - Attivazione del provvedimento</i>	4
<i>Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>	4
<i>Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	5
<i>Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	5
<i>Art. 8 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento</i>	6
<i>Art. 9 - Atto di accertamento con adesione</i>	6
<i>Art. 10 - Perfezionamento della definizione</i>	6
<i>Art. 11 - Effetti della definizione</i>	7
<i>Art. 12 - Riduzione della sanzione</i>	7
<b>TITOLO II</b>	<b>8</b>
<b>AUTOTUTELA</b>	<b>8</b>
<i>Art. 13 - Disciplina dell'autotutela</i>	8
<i>Art. 14 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</i>	8
<i>Art. 15 - Esercizio del poter di autotutela facoltativa</i>	9
<b>TITOLO III</b>	<b>10</b>
<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<b>10</b>
<i>Art. 16 - Modalità applicative del ravvedimento operoso</i>	10
<b>TITOLO IV</b>	<b>12</b>
<b>INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE</b>	<b>12</b>
<i>Art. 17 - Oggetto</i>	12
<i>Art. 18 - Fattispecie</i>	12
<i>Art. 19 - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza</i>	12
<i>Art. 20 - Contenuto dell'istanza</i>	12
<i>Art. 21 - Effetti della presentazione dell'istanza</i>	13
<i>Art. 22 - Risposta</i>	13
<i>Art. 23 - Efficacia della risposta</i>	13
<i>Art. 24 - Inammissibilità dell'istanza</i>	14
<i>Art. 25 - Impugnabilità della risposta</i>	14
<b>TITOLO V</b>	<b>15</b>
<b>NORME FINALI</b>	<b>15</b>
<i>Art. 26 - Norme abrogate</i>	15
<i>Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie</i>	15
<i>Art. 28 - Entrata in vigore</i>	15

## PREMESSA

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Cameri, di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenzioso da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 modificata con D.L. 219 del 30 Dicembre 2023 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

### **Art. 2 - Funzionario Responsabile**

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

## TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### **Art. 3 - Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Cameri l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 riformato dal D.Lgs. n. 13 del 12 Febbraio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non

potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto-costi benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 5 - Attivazione del provvedimento**

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- di iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

### **Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

La lettera-invito dovrà contenere:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione in alternativa alle controdeduzioni, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

## **Art. 8 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento**

La presentazione dell'istanza di cui all'art. 8 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2.

In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data, fatte salve cause di forza maggiore.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### **Art. 9 - Atto di accertamento con adesione**

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del servizio.

Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **Art. 10 - Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

E' ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

### **Art. 11 - Effetti della definizione**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### **Art. 12 - Riduzione della sanzione**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.

Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## **TITOLO II AUTOTUTELA**

### **Art. 13 – Disciplina dell'autotutela**

A decorrere dal 18/01/2024, l'istituto dell'autotutela è disciplinato dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) così come modificato dal D. Lgs. 219/2023. Vengono introdotti i concetti di autotutela obbligatoria e facoltativa limitando, di fatto, il poterediscrezionale che la normativa previgente lasciava alla pubblica Amministrazione.

Ad opera del D. Lgs. 220/2023, che va a modificare l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 546/92 relativo agli atti impugnabili e oggetto di ricorso, viene introdotto il concetto di impugnabilità del rifiuto all'autotutela.

Di fatto l'autotutela diventa un diritto del contribuente e non più un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 14 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

Il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull'individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d'imposta;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti apena di decadenza;

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato permancata impugnazione.

Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.

Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 15 - Esercizio del poter di autotutela facoltativa**

Fuori dei casi previsti dall'art. 14, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di

parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.

Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

## **TITOLO III**

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

#### **Art. 16 - Modalità applicative del ravvedimento operoso**

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D. Lgs. 158/2015.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità di imposta e per i tributi che il

contribuente intenda ravvedere.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D. Lgs. 472/1997.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune:

1) in caso di **ravvedimento operoso per omesso o parziale pagamento**, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento (ravvedimento sprint)
- ad un decimo del minimo edittale (1,5%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della stessa (ravvedimento breve);
- ad un nono del minimo (1,67%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di novanta giorni dalla data della stessa (ravvedimento intermedio);
- ad un ottavo del minimo edittale (3,75%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di trecentosessantacinque (365) giorni dalla data della stessa (ravvedimento lungo);
- ad un settimo del minimo (4,29%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di settecentotrenta (730) giorni dalla data della stessa (sanzione ridotta);
- ad un sesto del minimo (5,00%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il settecentotrentesimo giorno dalla scadenza (ravvedimento lunghissimo).

2) in caso di **ravvedimento operoso per omessa dichiarazione**, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- ad un decimo del minimo edittale (50% ridotto ad 1/10 ossia 5%) ove la dichiarazione venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
- ad un decimo del minimo edittale (100% ridotto ad 1/10 ossia 10%) ove la dichiarazione venga presentata con un ritardo superiore a 30 giorni ma comunque entro il termine di novanta giorni.

3) Il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, emanato in attuazione dell'articolo 20 della legge delega del 9 Agosto 2023 n. 111 ha stabilito che per le violazioni commesse dopo il 1° Settembre 2024 la sanzione è ridotta nel seguente modo:

- in misura pari allo 0,08% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento
- in misura pari all'1,25%, ove il ravvedimento venga eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della stessa;
- in misura pari all'1,39%, ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di novanta giorni dalla data della stessa;
- in misura pari al 3,125%, ove il ravvedimento venga eseguito dopo il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di trecentosessantacinque (365) giorni dalla data della stessa;
- in misura pari al 3,57%, ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza.

Le nuove ipotesi di riduzione della sanzione di cui ai punti 1), 2) e 3) si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative vigenti fino al 2019.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'Imposta Municipale Propria, la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata ed accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento, ed il pagamento dell'imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi, può intervenire esclusivamente mediante versamento diretto a favore del Comune.

La regolarizzazione delle emissioni formali compiuta in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D. Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purchè la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

## **TITOLO IV INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 17 - Oggetto**

Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 18 - Fattispecie**

Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

### **Art. 19 - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza**

L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto, insieme con questi o in suo luogo, all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla

fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec;
- con consegna al protocollo generale dell'Ente;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 20 - Contenuto dell'istanza**

L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

### **Art. 21 - Effetti della presentazione dell'istanza**

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Art. 22 - Risposta**

La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla

legge.

Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

### **Art. 23 - Efficacia della risposta**

La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui all'articolo 23 si intende che il Comune condivide la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 23.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espresso o tacito, sono annullabili.

Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.

Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

### **Art. 24 - Inammissibilità dell'istanza**

L'istanza di interpello è inammissibile se:

- è priva dei dati identificativi dell'istante;
- manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Art. 25 - Impugnabilità della risposta**

La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **Art. 26 - Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme

regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti comunali rilevanti in materia.

#### **Art. 28 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.